

**L.R. 14 marzo 2014, n. 3 art. 6, comma 1 lettera a). Individuazione ed approvazione dei criteri di riparto del fondo regionale per la montagna per l'anno 2017.**

L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), prevede che le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano utilizzate nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:
  - 1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
  - 2) in proporzione alla superficie delle zone montane;
  - 3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;
  - 4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;
- b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;
- c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane;

l'articolo 6, comma 3, della l.r. 3/2014 prevede che la Giunta regionale stabilisca annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), della stessa norma, definendo i criteri per la sua applicazione;

anche per l'esercizio finanziario 2017, appare opportuno concentrare la maggior quota delle risorse finanziarie, disponibili sul Fondo regionale per la montagna, sul riparto previsto dalla lettera a) della norma, piuttosto che sulle altre iniziative di cui alle lettere b) e c), anche in considerazione delle spese che le unioni montane dovranno sostenere quali enti di nuova costituzione;

in considerazione della positiva esperienza maturata in fase di riparto del fondo per l'anno 2015 e 2016, si intendono confermare le modalità applicative, nello specifico riportate in apposito allegato alla presente deliberazione, che prevedono, sinteticamente, anche per l'anno 2017, la ripartizione della quota del Fondo regionale per la montagna, riservata all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2014, nel modo seguente:

- 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1);
- 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2);
- 10 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3);
- 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4);

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), numero 4) della l.r. 3/2014, anche per l'anno 2017 si individua la medesima articolazione usata lo scorso anno articolazione che, per rapportarsi in modo più adeguato agli oneri effettivi del personale, prevede come ordine di grandezza indicativo, i seguenti valori ripartiti in fasce:

- importo di € 25mila per le categorie A, B e C;
- importo di € 30mila per la categoria D;
- importo di € 40mila per il livello dirigenziale.

Gli importi potranno quindi subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale situazione numerica e di appartenenza alle categorie del personale e nel rispetto della disponibilità delle risorse determinata sulla base dei criteri individuati.

La puntuale definizione del contributo dovrà pertanto tenere conto del dato numerico complessivo del personale e delle effettive risorse disponibili.

Si ritiene conseguentemente di stabilire che il suddetto riparto dovrà essere effettuato a favore delle unioni montane la cui costituzione è stata sancita con le DD.G.R. di Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, riservando la liquidazione delle somme così definite alle sole unioni montane che hanno documentato la capacità di gestire le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 3/2014;

le attribuzioni definite in sede di riparto a favore di ciascuna unione montana potranno essere aumentate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2014, della quota corrispondente ai soli comuni che abbiano documentato l'avvenuta stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 4 della legge;

considerato che, per la situazione complessivamente presente nel territorio regionale, mentre tutte le unioni montane costitutesi nel corso dell'anno 2016 hanno assunto la funzioni amministrative di cui al citato art. 3 della l.r. 3/2014, si verifica ancora il caso di alcuni singoli comuni che non hanno ancora adempiuto alla stipula della convenzione prevista dall'articolo 4 della legge con la conseguenza che rimane in capo ad alcune comunità montane la gestione delle funzioni ed di alcune unità di personale, si rende quindi necessario prevedere a favore di queste ultime, così come già avvenuto per l'anno 2016, la corresponsione delle somme derivanti dal differito avvio delle funzioni montane e delle spese per il personale interessato;

conseguentemente, si stabilisce che, in tutti i casi in cui l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite risulti variato rispetto alla data del 1 gennaio 2017, gli importi computati a favore delle unioni montane in sede di riparto dovranno essere calcolati in proporzione ai mesi di effettivo esercizio;

dato atto che le risorse pari ad euro 11.300.000,00 destinate a costituire il fondo regionale per la montagna, sono stanziare nel disegno di legge regionale n. 237, alla missione 09 programma 0907;

ritenuto di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera, competente per materia, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, quale acconto sull'assegnazione complessiva del contributo dovuto a ciascun Ente, rinviando ad un successivo provvedimento dalla Giunta regionale la definizione puntuale delle quote effettive da utilizzare per l'applicazione dei criteri di cui alla presente deliberazione;

acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione - autonomie locali, espresso nella seduta del 24/03/2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28; (*Esercizio provvisorio*)

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, le relative modalità applicative approvando l'Allegato alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale, denominato "Articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. Modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) per l'anno 2017";

- di stabilire che, per l'anno 2017, la quota del Fondo regionale per la montagna riservata all'attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, debba essere ripartita:

- per il 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1);
- per il 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2);
- per il 10 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3);
- per il 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4);

- di stabilire che, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), numero 4) della l.r. 3/2014, per l'anno 2017 si individua la seguente articolazione che, per rapportarsi in modo più adeguato agli oneri effettivi del personale, prevede, come ordine di grandezza indicativo, i seguenti valori ripartiti in fasce:

- importo di € 25mila per le categorie A, B e C;
- importo di € 30mila per la categoria D;
- importo di € 40mila per il livello dirigenziale.

Gli importi potranno quindi subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale situazione numerica e di appartenenza alle categorie del personale e nel rispetto della disponibilità delle risorse determinata sulla base dei criteri individuati.

La puntuale definizione del contributo dovrà pertanto tenere conto del dato numerico complessivo del personale e delle effettive risorse disponibili;

- di stabilire che il suddetto riparto dovrà essere effettuato a favore delle unioni montane la cui costituzione è stata sancita con le DD.G.R. di Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte, riservando la liquidazione delle somme così definite alle sole unioni montane che hanno documentato la capacità di gestire le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 3/2014;

- di prevedere che le attribuzioni definite in sede di riparto a favore di ciascuna unione montana potranno essere aumentate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2014, della quota corrispondente ai soli comuni che abbiano documentato l'avvenuta stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 4 della legge;

- di stabilire che, in tutti i casi in cui l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite risulti variato rispetto alla data del 1 gennaio 2017, gli importi computati a favore delle unioni montane in sede di riparto dovranno essere calcolati in proporzione ai mesi di effettivo esercizio;

- di destinare le somme non attribuite, derivanti dal differito avvio delle funzioni montane o dalla mancata acquisizione del personale, alle comunità montane che continueranno a gestire tutte o parte delle funzioni amministrative e per la copertura delle spese per il personale;

- di dare atto che le risorse pari ad euro 11.300.000,00 destinate a costituire il fondo regionale per la montagna, sono stanziare nel disegno di legge regionale n. 237, alla missione 09 programma 0907;
- di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione puntuale della quota effettiva da utilizzare per l'applicazione dei criteri di cui alla presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, assumendo i provvedimenti contabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2014, N. 3. MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL COMMA 1, LETTERA a), numeri 1), 2), 3) e 4) PER L'ANNO 2017

1. Parametri di riparto

L'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), stabilisce che le risorse del fondo regionale per la montagna destinate al riparto alle unioni montane ai sensi della lettera a) del comma 1 della stessa norma, debbano essere suddivise sulla base dei seguenti parametri:

- 1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
- 2) in proporzione alla superficie delle zone montane;
- 3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;
- 4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 3/2014, stabilisce annualmente le modalità applicative di tale disposizione.

2. Definizione delle quote del fondo da destinare al riparto sui singoli parametri

Per l'anno 2017, la quota del fondo regionale per la montagna riservata all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 3/2014 è ripartita come segue:

- per il 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1);
- per il 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2);
- per il 10 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3);
- per il 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4).

3. Ambito di applicazione e modalità del riparto

Le risorse del fondo regionale per la montagna destinate all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 3/2014 sono riservate alle unioni montane, costituite tra comuni, montani o non montani, appartenenti o già appartenuti a comunità montane (art. 2).

I comuni non classificati montani o parzialmente montani, pur potendo appartenere alle unioni montane, non incidono nel riparto delle risorse e i relativi dati territoriali e di popolazione non sono inclusi nel calcolo, essendo privi di popolazione e territorio qualificabili come "montani" ai sensi della D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658.

Ai fini del riparto delle risorse devono essere tenuti in considerazione anche i comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti a comunità montane, non compresi in unioni montane. In base al disposto dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2014, la quota di fondo regionale per la montagna di relativa spettanza deve essere infatti attribuita all'unione montana in convenzione con la quale il comune gestisca le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge.

Pertanto, la base di computo per la ripartizione delle risorse del Fondo regionale per la montagna è rappresentata da tutti i comuni classificati montani o parzialmente montani con la D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658 appartenenti a comunità montane, inclusi o meno che siano in unioni montane.

#### 4. Parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1) della l.r. 3/2014

Il parametro è testualmente riferito alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza.

Ad oggi, gli unici dati simili disponibili sono relativi alla popolazione "dimorante" nei diversi Comuni per singola fascia altimetrica (Studio IRES "Indagine conoscitiva per la qualificazione e la caratterizzazione delle borgate montane piemontesi – Azione A della Misura 322 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Piemonte").

Il dato della "popolazione dimorante" non coincide tuttavia giuridicamente con quello della popolazione residente previsto dalla norma. In fase di prima applicazione della l.r. 3/2014, appare pertanto più congruo applicare il parametro con riferimento alla popolazione residente nei comuni montani e parzialmente montani, senza la prevista diversificazione per fascia altimetrica rispetto alla quale non consta, ad oggi, l'esistenza di dati ufficiali.

A tal fine, per i comuni interamente montani, è possibile prendere a base i dati ufficiali riferiti alla popolazione residente ricavati dal Censimento generale della popolazione 2011 (Fonte ISTAT).

Per i comuni parzialmente montani possono invece essere utilizzati i relativi dati raccolti periodicamente dall'UNCEM, riferiti alla sola popolazione residente nelle porzioni classificate montane del comune.

Resta invece evidentemente esclusa dal computo la popolazione dei comuni compresi in unioni montane non classificati montani o parzialmente montani ai sensi della D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658.

La quota di risorse imputabile a ciascun comune deve essere quindi calcolata sulla base del rapporto tra la rispettiva popolazione e il totale della popolazione dei comuni montani e parzialmente montani già compresi in comunità montana, inclusi o meno che siano in unioni montane.

#### 5. Parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 3/2014

Il parametro è riferito alla quota della superficie montana di ciascun comune rispetto al totale delle superfici montane. Nel computo delle risorse i dati territoriali da utilizzare sono esclusivamente quelli riferiti alle superfici classificate montane e parzialmente montane ai sensi della D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658, forniti dal CSI Piemonte.

Per quanto già osservato, i dati territoriali non comprendono, quindi, i comuni già appartenenti a comunità montane classificati collinari, parzialmente collinari o di pianura, privi di territorio qualificato come "montano" ai sensi della deliberazione sopra menzionata.

#### 6. Parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3) della l.r. 3/2014

Il concetto di "montanità", viene inteso, per l'anno 2017, premiando i comuni montani o parzialmente montani che presentino porzioni di territorio a quote superiore ai 600 metri di altitudine.

Il parametro è quindi riferito, per ciascun comune montano o parzialmente montano, alla rispettiva superficie montana situata al di sopra di tale soglia altimetrica rispetto al totale delle superfici montane oltre i 600 metri di altitudine, in base ai dati forniti dal CSI Piemonte.

Non vengono prese in considerazione le eventuali porzioni di superficie comunale al di sopra di tale soglia appartenenti a comuni non classificati montani o parzialmente montani in base alla D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658, comunque non qualificati montani.

#### 7. Parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4) della l.r. 3/2014

Il parametro è riferito al personale già impiegato presso le comunità montane assorbito dall'unione montana. Coerentemente ai contenuti e alle finalità della l.r. 3/2014, tale parametro è inteso con riferimento esclusivo al personale di comunità montana già adibito allo svolgimento di funzioni amministrative delegate da parte della Regione.

Rilevata la consistenza numerica di tale personale presso ciascuna Unione o Comunità montana, la relativa quota del Fondo regionale per la montagna viene calcolata individuando per ciascun ente un "budget" di risorse da ripartire a ciascuna unione montana in relazione all'entità di personale assorbito, secondo una articolazione che, per rapportarsi in modo più adeguato agli oneri effettivi sostenuti per il personale, prevede, come ordine di grandezza indicativo, i seguenti valori ripartiti in fasce:

- un importo pari ad € 25.000,00 per unità di personale di categoria A, B, C;
- un importo pari ad € 30.000,00 per unità di personale di categoria D;
- un importo pari ad € 40.000,00 per unità di personale di livello dirigenziale.

Gli importi potranno quindi subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione alla reale situazione numerica e di appartenenza alle categorie del personale e nel rispetto della disponibilità delle risorse determinata sulla base dei criteri individuati.

La puntuale definizione del contributo dovrà pertanto tenere conto del dato numerico complessivo del personale e delle effettive risorse disponibili.

Per la determinazione della consistenza numerica del personale si fa riferimento agli atti assunti dai Commissari delle comunità montane in merito. Ai fini del computo delle unità numeriche, i dipendenti con contratto di lavoro part time sono conteggiati come frazione.

I dipendenti che, per legge, non possono transitare ad altro ente, a seguito dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, non sono conteggiati ai fini della determinazione del "budget" di cui sopra.